



Municipio

Cugnasco,
6 settembre 2011

Risoluzione municipale
4643 – 5.9.2011

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 77

Convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e il Comune di Locarno per la realizzazione e la gestione di un centro sportivo intercomunale alle Gerre di Sotto, in località al Porto

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, dando seguito a quanto ancora recentemente indicato nel Messaggio municipale no. 69 del 5 maggio 2011 relativo alla richiesta di un credito d'investimento di Fr. 118'000.- da destinare alla copertura delle spese di progettazione - sino alla fase della domanda di costruzione compresa - del Centro sportivo intercomunale al Porto (cfr. pag. 5), sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione la convenzione di cui in oggetto.

Come si avrà modo di constatare l'accordo che abbiamo il piacere di sottoporvi, al quale il Municipio di Locarno ha dato la propria definitiva adesione in data 31 agosto 2011, rappresenta il felice epilogo di lunghe e laboriose trattative svolte tra i due Esecutivi iniziate nel 2010 e portate a termine nelle scorse settimane e corrisponde in tutto e per tutto, per quelli che a giudizio del Municipio possono essere ritenuti i punti cardine, alle indicazioni contenute nel già richiamato MM no. 69. Ciò segnatamente per quanto riguarda:

- gli apporti dei fondi o dei terreni necessari da parte del Comune di Cugnasco-Gerra e dell'Associazione sportiva Riarena (ASR);
- il conguaglio del contributo pecuniario a suo tempo pagato da Locarno con i terreni messi a disposizione da Cugnasco-Gerra e, in parte, dall'ASR;
- la definizione della proprietà e la misura della partecipazione dei due Comuni ai costi di costruzione nonché, successivamente, di gestione del Centro;
- l'assegnazione al Comune di Cugnasco-Gerra del ruolo di committente per tutte le fasi di realizzazione dell'opera.

Le procedure in atto / alcune informazioni di carattere generale

Prima di dare seguito ad un breve commento sulle disposizioni principali della convenzione si ritiene doveroso e utile, dato per scontato che nella fattispecie non sembra necessario riproporre la cronistoria o il lungo iter che hanno portato all'accordo proposto tramite questo messaggio municipale, fornire ai membri del Legislativo comunale, per quanto possibile, alcune ulteriori informazioni di carattere generale sulle procedure attualmente in atto.

Si vuole così permettere a tutte le parti interessate – tenuto anche conto del fatto che le prossime elezioni comunali sono oramai dietro l'angolo – di adottare le decisioni di loro competenza conoscendo a priori, pur con le possibili riserve del caso, le varie modalità e le più significative tappe che dovrebbero portare alla realizzazione del Centro sportivo intercomunale.

Con questo ordine di idee, premesso che nel frattempo il contratto di compravendita con i Signori Ermanno e Graziano Barera è stato firmato e che il Comune è quindi a tutti gli effetti proprietario della particella no. 4502 RFD, osserviamo molto sinteticamente quanto segue:

Sulla stesura/allestimento della presente convenzione

Il documento, che rappresenta un terzo e importante tassello verso la realizzazione del Centro sportivo, è stato allestito dai Servizi del Comune di Locarno e il testo definitivo che viene sottoposto alla vostra approvazione, con parecchie modifiche rispetto al primo progetto, è il risultato di alcuni incontri con i rappresentanti del Municipio e dei Servizi della Città che hanno tenuto ampiamente conto delle varie proposte e/o suggestioni sollevate e che si ringraziano per la collaborazione. Circa l'approvazione della convenzione si ritiene tuttavia di dover segnalare che, in base alle ultime indicazioni in nostro possesso (cfr. incontro con il Municipale di Locarno avv. Paolo Caroni del 19 agosto 2011), l'intendimento dell'Esecutivo di Locarno parrebbe essere quello di sottoporre al Consiglio comunale, in un'unica occasione e seduta, tutti gli atti che riguardano il Centro sportivo al Porto (Convenzioni /progetto /richieste di credito).

Avremo modo di precisare in seguito le ragioni, del resto in parte già anticipate, che hanno indotto il nostro Municipio a procedere diversamente.

Convenzione tra i Comuni e l'ASR per la gestione del Centro

Si richiama nuovamente quanto indicato a pag. 5 del MM 69, osservando che i Servizi della Città incaricati di preparare questo contratto, al momento della stesura del presente messaggio, non ci hanno ancora trasmesso una prima bozza del documento, da noi già sollecitata in alcune occasioni. Si tratta di un accordo che, dopo quello tra i Comuni, dovrà trovare pure il consenso dell'ASR e che per quanto ci riguarda intendiamo sottoporre al vostro esame nella seduta prevista per l'approvazione dei preventivi del Comune e dell'Azienda Acqua Potabile (seconda sessione ordinaria 2011).

Cessione del fondo di proprietà dell'ASR al Comune di Cugnasco-Gerra

Riteniamo di dover quanto meno evidenziare che l'ASR aveva posto questa trattanda all'o.d.g. già in occasione della propria assemblea ordinaria che ha avuto luogo il 15 giugno u.s..

Nel corso di un incontro tra una delegazione del Municipio e una rappresentanza del Comitato dell'ASR, per diverse ragioni, (mancanza delle Convenzioni e in particolare di quella tra i Comuni e la Società per la gestione del Centro / forma e modalità sulla decisione di cessione da meglio definire) si è concordato di far slittare questa decisione ad un'assemblea straordinaria della Società, da convocare e tenersi non appena perfezionato quanto sopra; in ogni caso, ovviamente, prima che il Municipio sottoponga al Legislativo la convenzione per la gestione del Centro.

Va tuttavia ancora precisato che l'assemblea dell'ASR dello scorso 15 giugno (cfr. verbale) si è comunque già espressa, con voto unanime, sul principio della cessione della proprietà al nostro Comune.

Avvio della fase di progettazione

A tale scopo, in data 19 agosto u.s., ha avuto luogo un incontro tra una delegazione dell'Esecutivo, i membri del gruppo di lavoro – presente per Locarno l'avv. Caroni – e i rappresentanti degli studi di ingegneria e di architettura cui, cfr. nuovamente il MM no. 69, sono stati assegnati i mandati più impegnativi e onerosi.

In tale occasione, dopo aver nuovamente ribadito le aspettative del Municipio sia per quanto attiene il contenimento della spesa nei limiti previsti, sia per quanto concerne l'affidamento che l'Esecutivo pone nel gruppo di lavoro, sono in particolare stati affrontati e affinati i temi relativi:

- *alla definizione della struttura operativa e delle competenze decisionali;*
- *al programma dei lavori fino alla presentazione della domanda di costruzione e dei documenti necessari per procedere all'allestimento del MM inerente il credito di costruzione;*
- *agli aspetti di carattere "formale/legale" legati alle convenzioni (in particolare accordi con l'ASR);*
- *alla assegnazione degli incarichi diretti ai progettisti.*

A quest'ultimo proposito, dando seguito a quanto concordato nel sopra richiamato incontro - cfr. il relativo verbale - possiamo comunicare che nella seduta del 22 agosto 2011 (risoluzione no. 4604) il Municipio ha deliberato per incarico diretto, in applicazione dell'articolo 13 cpv.1 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), i mandati di progettazione dell'opera; decisione cui la Municipalità di Locarno ha dato il proprio consenso lo scorso 31 agosto.

Il ruolo di Comune committente dell'opera

Come si avrà modo di rilevare la Convenzione sancisce e conferma quanto già da tempo veniva indicato nel senso che il ruolo di committente, per tutte le fasi di realizzazione dell'opera, è assunto dal nostro Comune. Ciò comporta anche, tra l'altro, che sempre o quasi sempre i primi passi e le prime decisioni dovranno essere adottate, ai vari livelli di competenza, da parte di Cugnasco-Gerra. Come già indicato inizialmente è pertanto importante, ed è quanto si è cercato di fare mediante i vari Messaggi legati alla realizzazione del Centro sportivo, che gli organi comunali interessati, nella fattispecie il Consiglio comunale, sia coinvolto e possa disporre di tutte le informazioni possibili per fare in modo che le varie procedure in atto siano condivise.

È questa la principale ragione per la quale, a differenza di Locarno, abbiamo ritenuto di sottoporre subito alla vostra approvazione la convenzione senza nemmeno aspettare l'analogo atto che dovrà regolare i rapporti tra i Comuni e l'ASR e senza attendere quella che sarà la richiesta relativa al credito di costruzione.

Circa i tempi osserviamo per concludere che nel corso della seduta del Consiglio comunale dovremmo essere in grado di potervi dare ulteriori informazioni sul programma ed i tempi (scadenziario); documento che il gruppo di lavoro si è assunto il compito di allestire.

Nel merito della convenzione ci si sofferma ora sui punti che, a nostro modo di vedere, rivestono una rilevanza particolare.

Articolo 1: Oggetto e proprietà

Come abbiamo già indicato la particella no. 4502 è stata acquistata recentemente dal Comune di Cugnasco-Gerra dai signori Barera, mentre il mappale no. 4501 apparteneva dal 1979 all'ex Comune di Gerra Verzasca. Il fondo no. 4503 è intestato all'AS Riarena. Quest'ultima proprietà verrà ceduta gratuitamente ai Comuni di Cugnasco-Gerra e Locarno; al riguardo il Comitato dell'ASR, con scritto del 16 maggio 2011 e riservate le competenze dell'Assemblea del sodalizio, ha comunicato all'Esecutivo di Cugnasco-Gerra, l'adesione per la cessione a titolo definitivo e gratuito del terreno indicato e delle strutture ora esistenti.

Successivamente le tre particelle saranno riunite in un unico mappale che verrà intavolato a Registro fondiario in regime di comproprietà in ragione di 4/5 al Comune di Cugnasco-Gerra e di 1/5 al Comune di Locarno. La proporzione indicata corrisponde alla ripartizione attuale della popolazione dei due comprensori.

Articolo 2: Investimento, sussidio e ripartizione dell'onere

I Municipi di Cugnasco-Gerra e di Locarno hanno definito che l'impegno finanziario massimo per quest'opera ammonta a 3 milioni di franchi, esclusi di costi di acquisizione dei terreni.

Per definire l'investimento netto e, di conseguenza, la base di partenza per la ripartizione dell'onere tra i due Comuni, dagli esborsi complessivi si sottrarrà il sussidio proveniente dal Fondo Lotteria intercantonale e Sport-toto quantificato in circa Fr. 400'000.-. Il contributo di 1 milione di franchi concesso dal Cantone al Comune di Cugnasco-Gerra per l'aggregazione secondo la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI), non è considerato quale finanziamento da dedurre ai fini della ripartizione dei costi di investimento. Questo introito andrà ad esclusivo beneficio del Comune di Cugnasco-Gerra.

In definitiva, sempre con riferimento a quanto indicato a proposito dell'articolo 1, l'80% del costo netto sarà a carico di Cugnasco-Gerra, mentre il 20% (indicativamente pari a circa Fr. 520'000.-) rappresenta la quota che sarà assunta dalla Città di Locarno. Con la norma si tiene comunque anche conto del fatto che se in sede di allestimento del progetto e preventivo definitivi o di stesura del consuntivo, dovessero risultare costi superiori ai 3 milioni di franchi citati, la partecipazione finanziaria di Locarno verrà aumentata sempre in ragione del 20% dell'onere netto.

Articolo 3: Committente, progettazione e relativi costi

Si conferma che il ruolo di committente è affidato al Comune di Cugnasco-Gerra che opererà in collaborazione con il Gruppo di lavoro e l'Esecutivo di Locarno.

Articolo 4: Gruppo di lavoro

Si sottolinea che il Municipio fa affidamento su un'ampia e fattiva collaborazione del Gruppo di lavoro che affiancherà gli Esecutivi di Cugnasco-Gerra e di Locarno.

Articolo 5: Scambio di informazioni

Articolo 6: Collaborazione con la Città di Locarno

Le disposizioni introdotte nella Convenzione riaffermano che il ruolo di committente sarà di competenza del Comune di Cugnasco-Gerra e verrà svolto in stretta collaborazione con la Città di Locarno, in particolare con i suoi servizi tecnici che avranno un compito di supporto e di esecutore di determinate prestazioni.

Il calcolo dei costi delle prestazioni che saranno assunte dall'UTC cittadino (consistenti nell'elaborazione dei testi dei diversi bandi di concorso, per la pubblicazione dei concorsi, per l'esame formale delle offerte, per la stampa dei documenti di gara e delle relative fotocopie), avverrà sulla base delle tariffe quadro della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) applicando una riduzione del 20%.

Articolo 8: Costi ricorrenti di gestione del centro

La manutenzione degli edifici che costituiranno il centro sportivo spetterà ai due Comuni proprietari. La partecipazione di Locarno alle spese di gestione del Centro sportivo verrà calcolata sulla base dei rapporti tra la popolazione di Cugnasco-Gerra e quella delle Gerre di Sotto per ogni anno di pertinenza.

Invece, la gestione delle strutture rimarrà di competenza dell'AS Riarena secondo accordi da definire da un canto da parte dei Comuni di Cugnasco-Gerra e Locarno e dall'AS Riarena dall'altra. Come già segnalato il rapporto di collaborazione sarà oggetto di un'ulteriore convenzione che, quanto prima, verrà sottoposta al Legislativo. In principio si è dell'opinione di affidare all'Associazione, con un budget annuo da stabilire, la gestione e la manutenzione dei campi, la pulizia esterna e delle infrastrutture compresi i posteggi. All'ASR competerà anche la gestione della buvette. La manutenzione delle strutture (edifici) e degli impianti tecnici (illuminazione, irrigazione, riscaldamento, ecc.) dovrebbe essere assicurata dai due Comuni e, se del caso, potrà avvenire attraverso mandati o contratti di manutenzione con ditte specializzate (al riguardo cfr. pure l'articolo 11).

Articolo 10: Manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e ampliamenti

Il testo sta a significare che verificandosi la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazioni o di ampliamenti degli impianti (è pensabile una completazione del centro a medio-lungo termine, in altre 2-3 tappe), la ripartizione dei nuovi costi di investimento avverrà secondo una chiave di riparto proporzionale che terrà conto, in applicazione dell'articolo 8 della Convenzione, della popolazione residente al momento in cui avverranno questi interventi. È riservata la possibilità per i due Comuni di percorrere la via di nuovi accordi per definire modalità di riparto diverse rispetto al principio testé enunciato. In tal caso, i legislativi comunali saranno chiamati a modificare la Convenzione oggetto di questo MM oppure ad esprimersi su un nuovo accordo.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 172 della Legge organica comunale – LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale) e alla Commissione della gestione riguardo ai risvolti finanziari degli impegni contratti attraverso la Convenzione (articolo 172 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione della Convenzione, che è equiparata all'approvazione di un regolamento comunale (articolo 193a LOC), è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Si invita il Consiglio comunale a voler approvare l'accordo presentato deliberando come segue:

- 1. È approvata la Convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra e il Comune di Locarno per la realizzazione e la gestione di un centro sportivo intercomunale alle Gerre di Sotto, in località al Porto.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l'esame: **Petizioni e Gestione**

Allegata:

citata

CONVENZIONE

(articolo 193a Legge organica comunale – LOC)

PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO INTERCOMUNALE ALLE GERRE DI SOTTO / AL PORTO

tra

il COMUNE DI CUGNASCO-GERRA

e

il COMUNE DI LOCARNO

Premesso che:

- ❖ il Piano Regolatore del Comune di Locarno, per il territorio giurisdizionale sul Piano di Magadino del 15 dicembre 1986/16 maggio 1990, prevede in località Al Porto, una zona APEP per la realizzazione di un centro sportivo intercomunale;
- ❖ all'interno della zona APEP già attualmente l'AS Riarena è proprietaria del fondo no. 4503 RFD, di m² 8'450, sul quale sorgono un campo di calcio e le relative strutture annesse;
- ❖ la realizzazione del centro sportivo intercomunale interessa la sopraccitata particella no. 4503 e le particelle no. 4502 e 4501 RFD di Locarno: queste ultime due, di complessivi m² 17'664, di proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra;
- ❖ l'AS Riarena cede gratuitamente il fondo e le strutture annesse di sua proprietà al Comune di Cugnasco-Gerra;
- ❖ i Comuni di Cugnasco-Gerra e di Locarno intendono realizzare il centro sportivo intercomunale in maniera congiunta in modo da adempiere ad una legittima aspirazione della popolazione di entrambi i comprensori comunali interessati, in modo particolare per offrire alla gioventù una struttura sportiva moderna, funzionale e di qualità in prossimità dei loro domicili,

si conviene:

1. Oggetto e proprietà

- 1) Il centro sportivo intercomunale Al Porto viene realizzato sulle particelle No. 4501, 4502 e 4503 RFD Locarno, le quali vengono riunite in un unico mappale. Il nuovo fondo risultante dalla riunione di questi mappali sarà iscritto a Registro Fondiario in ragione di 4/5 di proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra e di 1/5 del Comune di Locarno, ritenuto che i rapporti tra i due Comuni sono regolati dai punti che seguono.
- 2) Per la gestione della comproprietà fanno stato le norme del Codice civile svizzero (articoli 641 e seguenti).

2. Investimento, sussidio e ripartizione dell'onere

- 1) In base agli studi preliminari eseguiti dall'AS Riarena la realizzazione del centro sportivo comporta un investimento complessivo di circa Fr. 3'000'000.- (IVA compresa). Nell'importo non sono inclusi i costi di acquisizione dei sedimi necessari, che sono stati assunti dal Comune di Cugnasco-Gerra, come pure l'importo del compenso pecuniario derivante dalla sottrazione di area agricola, che è stato assunto dal Comune di Locarno valutato per un importo di Fr. 240'000.-.

- 2) Dal costo dell'investimento va dedotto il sussidio Sport-toto pari a circa Fr. 400'000.-; sussidio che viene ripartito tra i due comuni nella stessa misura in cui è fissata la loro partecipazione ai costi di costruzione dell'opera.
- 3) La partecipazione del Comune di Locarno è fissata ed accettata in ragione del 20% del costo netto (indicativamente pari a circa Fr. 520'000.-), mentre la partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra è fissata ed accettata nella misura dell'80% del costo netto indicato.
- 4) I Municipi si accordano riguardo al pagamento di acconti e del saldo del contributo al Comune di Cugnasco-Gerra, ritenuto che acconti nella misura dell'80% dovranno essere corrisposti prima della liquidazione finale.

3. Committente, progettazione e relativi costi

- 1) Il Comune di Cugnasco-Gerra assume il ruolo di committente per tutte le fasi di realizzazione dell'opera.
- 2) I costi di allestimento del progetto e del preventivo di dettaglio sono anticipati dal Comune di Cugnasco-Gerra. Il Comune di Locarno rimborsa questi costi con la chiave di riparto indicata dall'articolo 2 cpv. 3, a progettazione conclusa.

4. Gruppo di lavoro

Il Municipio di Cugnasco-Gerra si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro di tre membri, nel quale sono rappresentati i Municipi dei due Comuni e l'AS Riarena. Il Gruppo di lavoro svolge i seguenti compiti, rispettivamente ha le seguenti competenze:

- a) fornire elementi utili ai progettisti in fase di allestimento dei piani;
- b) esaminare le proposte progettuali e formulare un preavviso ai due Municipi;
- c) supportare i progettisti nell'allestimento dei capitolati e nell'esame delle offerte;
- d) seguire da vicino il cantiere e l'evoluzione dei costi;
- e) tenere regolarmente informati, con rapporti scritti o comunicazioni orali, i due Municipi sull'andamento della progettazione e dei lavori.

5. Scambio di informazioni

- 1) Ai Comuni contraenti è garantito il più ampio diritto di informazione sull'andamento dei lavori (compresa fase di progettazione e di allestimento degli atti d'appalto) e sull'evoluzione finanziaria dei costi.
- 2) Il Municipio di Locarno è coinvolto nelle procedure di concorso per l'assegnazione di mandati e appalti a favore di terzi. Il Municipio del Comune di Cugnasco-Gerra è tenuto a chiedere il preavviso al Municipio del Comune di Locarno per quanto riguarda l'apertura delle gare d'appalto e per le delibere per importi superiori a Fr. 50'000.-, ritenuto che l'intera procedura è retta dalle norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2011.

6. Collaborazione della Città di Locarno

- 1) L'Ufficio Tecnico della Città di Locarno resta incaricato di effettuare le seguenti prestazioni:
 - a) supporto per l'elaborazione dei diversi bandi di concorso (secondo CPN 102) e per la pubblicazione dei concorsi;
 - b) stampa dei documenti di gara e dei relativi allegati;
 - c) esame formale delle offerte.
- 2) Il calcolo dei costi di queste prestazioni sarà eseguito sulla base delle tariffe quadro della conferenza di coordinamento degli organi della costruzione degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) ritenuta una riduzione del 20%.

7. Coperture assicurative

- 1) Il Comune di Cugnasco-Gerra conclude le coperture assicurative necessarie tanto per la durata dei lavori quanto per la successiva gestione del centro.
- 2) I premi sono ripartiti nella misura dell'80% a carico del Comune di Cugnasco-Gerra e del 20% a carico del Comune di Locarno. Il rimborso è integrato nel conteggio annuale di cui all'articolo 9 della Convenzione.

8. Costi ricorrenti di gestione del centro

- 1) Ai costi annuali di gestione del centro sportivo, riservato quanto previsto dallo specifico accordo tra i Comuni e l'ASR secondo l'articolo 11, partecipano i Comuni di Locarno e di Cugnasco-Gerra proporzionalmente alla popolazione residente sui rispettivi territori giurisdizionali ritenuto che:
 - a) per il Comune di Locarno fa stato la popolazione residente nel Quartiere delle Gerre di Sotto;
 - b) per il Comune di Cugnasco-Gerra dal computo della popolazione residente viene esclusa la popolazione residente nella frazione di Gerra Verzasca.
- 2) Fa stato la popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno civile.

9. Piano contabile

- 1) I Comuni contraenti stabiliscono congiuntamente i contenuti del piano contabile per la gestione finanziaria corrente del Centro sportivo, ritenuto che all'interno del Dicastero Cultura e tempo libero della contabilità del Comune di Cugnasco-Gerra verrà aperto un servizio relativo al centro sportivo.
- 2) Il conteggio dei costi di gestione è allestito dal Municipio di Cugnasco-Gerra entro il 30 giugno dell'anno successivo e viene sottoposto al Municipio di Locarno, al quale è riconosciuto il diritto di prendere visione di ogni documento ad esso relativo.
- 3) Il Comune di Locarno procederà al pagamento della sua quota entro il termine di 30 giorni dall'invio del conteggio.

10. Manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e ampliamenti

- 1) I Municipi dei Comuni contraenti decidono, congiuntamente, ulteriori futuri investimenti per ampliamenti o per esecuzioni di manutenzioni straordinarie o di ristrutturazioni che dovessero rendersi necessarie, applicando una chiave di riparto che tiene conto del principio enunciato all'articolo 8 (proporzionalmente alla popolazione residente), a meno di nuovi accordi.
- 2) I nuovi accordi vanno sottoposti alla ratifica dei rispettivi legislativi comunali.

11. Gestione del centro

Ai Comuni contraenti é data la facoltà di affidare la gestione effettiva del centro sportivo intercomunale o di parte di esso ad altri enti secondo accordi e modalità stipulati separatamente. La procedura per la conclusione dei mandati di prestazione é retta dall'art. 193b LOC.

12. Concessione a terzi dell'uso delle strutture

- 1) Ai Comuni contraenti è riservata la facoltà di utilizzare e di concedere gratuitamente l'uso delle strutture del Centro sportivo a enti o sodalizi sportivi o altre associazioni aventi sede sul proprio territorio giurisdizionale dietro annuncio/preavviso di tre mesi e alla condizione che non siano programmate manifestazioni/eventi sportivi concomitanti inderogabili.
- 2) Per territorio giurisdizionale deve essere inteso quello di cui all'articolo 8 della Convenzione.
- 3) Ad ogni Comune contraente è data la facoltà di concedere, alle stesse condizioni di cui al cpv. 1, l'uso delle strutture del Centro sportivo a enti o sodalizi sportivi o altre associazioni aventi sede sul resto del territorio giurisdizionale, previo accordo dell'altro Comune contraente. L'accordo può essere rifiutato per gravi motivi, segnatamente quando tra la partecipazione finanziaria del Comune contraente e la frequenza delle concessioni di utilizzo vi è manifesta sproporzione.

13. Modifica della convenzione.

In caso di modifica significativa e segnatamente nel caso di aumento dei costi di gestione corrente superiore del 20% rispetto all'esercizio precedente, le parti potranno rivedere i termini e le condizioni della presente convenzione.

14. Divergenze nell'applicazione della convenzione

- 1) Le parti concordano, in caso di divergenze o di differenze di vedute nell'applicazione della presente convenzione di far capo ad un mediatore, che verrà designato congiuntamente dai Municipi dei Comuni contraenti, escludendo di conseguenza il ricorso alla giustizia civile o amministrativa.
- 2) Restano riservate le norme del Codice civile svizzero e del Codice delle obbligazioni quale diritto suppletorio.

15. Procedura di approvazione della convenzione

La presente convenzione è sottoposta all'approvazione da parte dei legislativi dei Comuni contraenti e della successiva ratifica da parte del Consiglio di Stato a norma dell'art. 193a LOC.

16. Entrata in vigore, durata

- 1) La Convenzione entra in vigore con l'approvazione governativa.
- 2) La durata della stessa è direttamente legata all'esistenza della comproprietà sui fondi elencati all'articolo 1, oggetto della struttura sportiva.

17. La presente convenzione è stata adottata dai Consigli comunali dei Comuni di:

Cugnasco-Gerra in data

Locarno in data

Comune di Cugnasco-Gerra

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Luigi Gnesa

Il Segretario:

Silvano Bianchi

Comune di Locarno

Per il Municipio:

Il Sindaco:

dott. avv. Carla Speciali

Il Segretario agg.:

avv. Athos Gibolli